

Oggetto:

Risposte ai quesiti formulati in occasione di incontri con la stampa specializzata in data 21 maggio 2002 e 10 giugno 2002.

5 SCIOGLIMENTO SOCIETA' DI PERSONE

D. Si chiede di conoscere quali siano le conseguenze di carattere tributario derivanti dall'impossibilit  di proseguire l'attivit  in forma societaria, nel corso dell'anno, di una societ  di persone in ipotesi quali la mancata ricostituzione della pluralit  dei soci.

Si chiede in particolare:

- . se l'operazione configura la nascita di un'impresa individuale con conseguente emersione di una plusvalenza in capo alla societ  di persone che cessa di esistere;
- . se al contrario, si configura una sorta di reddito di partecipazione in capo al socio superstite ed il conseguente trattamento fiscale delle somme percepite dagli altri soci.

Si chiedono infine, nella fattispecie descritta, quali siano gli adempimenti dichiarativi da porre in essere da parte della societ  e del socio superstite.

R. Per quanto concerne il primo quesito si e' dell'avviso che lo scioglimento della societ  di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralit  dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attivit  d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attivit  sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.

Riguardo al secondo quesito si ritiene che l'eventuale somma percepita dai soci uscenti, rappresenti, per la parte che eccede il costo d'acquisto delle quote, reddito di capitale tassabile ai sensi dell'art.44, c.3 del TUIR.

Il socio superstite, proseguendo l'attivit  commerciale in qualit  di imprenditore individuale, continuer  a produrre reddito d'impresa.

Resta pero' esclusa l'ipotesi di un eventuale inquadramento di detto reddito come reddito di partecipazione, data la liquidazione della societ  preesistente.

In merito agli obblighi dichiarativi, la societ  e' tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralit  dei soci, utilizzando il Modello Unico Societ  di persone.

Specularmente, nell'anno in cui si ha lo scioglimento della societ , il

socio superstite che prosegue l'attività in qualità di imprenditore, dichiarerà il reddito d'impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il Modello Unico Persone Fisiche, quadro RF o RG.